AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 15/24/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DA ILIAD ITALIA S.P.A. NEI CONFRONTI DI INWIT S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48 recante "*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*" (di seguito il *Codice*);

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del* "*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*" *di cui all'allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il "*Regolamento*");

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTA l'istanza della società Iliad Italia S.p.A., del 14 giugno 2024 ed acquisita dall'Autorità in data 15 giugno 2024 prot.165463, con la quale la società ha richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti della società Inwit S.p.A. ai sensi dell'art. 26 del *Codice* e del *Regolamento*;

VISTA la nota del 20 giugno 2024 prot. 171727, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, "la Direzione") ha convocato le società (nel seguito anche "*le Parti*") in udienza per il 9 luglio 2024 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTA la memoria del 5 luglio 2024, acquisita in data 8 luglio 2024 prot. 187683, della società Inwit S.p.A.;

VISTI i verbali di udienza del 9 luglio, 25 luglio e 18 settembre 2024 dai quali è emersa la volontà delle *Parti* di comporre bonariamente la lite insorta effettuando in modo condiviso tutti i necessari approfondimenti tecnici;

CONSIDERATO che, con mail del 25 ottobre 2024, le *Parti* comunicavano al responsabile del procedimento la composizione bonaria della lite;

VISTE le numerose interlocuzioni tra le *Parti* ed il responsabile del procedimento intercorse durante il procedimento controversiale, al fine di valutare e monitorare l'andamento del percorso negoziale;

VISTA la nota del 18 novembre 2024, acquisita in data 19 novembre 2024 prot. 303589, con cui la società istante ha dichiarato la rinuncia all'istanza controversiale proposta, atteso il raggiungimento dell'accordo con la società Inwit S.p.A. avente ad oggetto tema della lite insorta;

CONSIDERATO che il *Regolamento* sancisce all'art. 22, comma 2, che "*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*";

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra le società Iliad Italia S.p.A. e Inwit S.p.A.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2024

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano